

IVA

Commercio elettronico indiretto da parte di operatori in franchigia

di **Marco Peirola**

In un precedente intervento (si veda [“La gestione degli acquisti di beni su Internet”](#)) è stato esaminato il regime Iva applicabile ai beni acquistati su Internet presso fornitori non residenti, con successiva consegna attraverso i canali tradizionali (es. posta, corriere, ecc.).

Nell'ambito di tale forma di commercio elettronico, cd. “indiretto”, può accadere che l'operatore italiano sia un **contribuente minimo** o un **nuovo forfettario**.

Con specifico riguardo ai rapporti intrattenuti con controparti localizzate in altri Paesi membri dell'Unione europea, occorre distinguere a seconda che l'operatore nazionale agisca come cliente o come fornitore.

Nell'esaminare gli adempimenti ai quali sono tenuti gli operatori soggetti al regime dei “minimi” a seguito delle modifiche introdotte dal cd. VAT Package”, la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 36/E/2010 (Parte I, § 3) ha precisato che:

- l'**operatore “minimo” italiano** che **acquista i beni** presso un soggetto passivo d'imposta di altro Stato membro “**effettua l'acquisto intracomunitario**, integra la fattura ricevuta dal cedente estero con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta, non esercita il diritto a detrazione e compila l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari”. Il contribuente nazionale, infatti, “risulta **debitore dell'imposta** nel territorio dello Stato in relazione agli acquisti intracomunitari effettuati (...) e deve porre in essere i conseguenti adempimenti (...)”, tra cui la presentazione del modello INTRA 2-*bis*;
- viceversa, l'**operatore “minimo” italiano** che **cede beni** ad un soggetto passivo d'imposta di altro Stato membro “**non effettua una cessione intracomunitaria**, ma piuttosto un'**operazione interna, senza diritto di rivalsa**, nella quale l'Iva non viene evidenziata in fattura”. Il contribuente nazionale, infatti, non addebita l'Iva a titolo di rivalsa e non è tenuto neppure a presentare il modello INTRA 1-*bis* proprio perché l'operazione non è intracomunitaria (art. 41, comma 2-*bis*, del D.L. n. 331/1993).

Le indicazioni dell'Agenzia delle entrate portano a ritenere che, **agli effetti territoriali**, l'operatore “minimo” sia considerato un **soggetto passivo** limitatamente agli acquisti, in analogia a quanto la stessa Circolare ha chiarito in relazione alle prestazioni di servizi “generiche” scambiate, sempre in ambito intracomunitario, dall'operatore italiano in franchigia (si veda [“L'IVA sui servizi digitali resi dai “minimi” nei rapporti “B2C”](#)”).

In pratica, il fornitore non residente che sia un soggetto in franchigia, in quanto ritenuto **privo di soggettività passiva**, non pone in essere una cessione intracomunitaria nei confronti dell'operatore nazionale; viceversa, l'acquisto è intracomunitario se effettuato dal cessionario italiano in franchigia, nel presupposto che quest'ultimo sia un **soggetto passivo d'imposta**.

A livello normativo, il trattamento esposto trova conferma nell'art. 38, comma 5, lett. d), del D.L. n. 331/1993, il quale **esclude la natura intracomunitaria dell'acquisto** *"se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole imprese"*; si tratta di una previsione allineata con l'art. 2, par. 1, lett. b), della Direttiva n. 2006/112/CE, secondo cui sono soggetti a Iva *"gli acquisti intracomunitari di beni effettuati a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale o da un ente non soggetto passivo, quando il venditore è un soggetto passivo che agisce in quanto tale che non beneficia della franchigia per le piccole imprese (...)"*.

La Circolare n. 36/E/2010 (Parte I, § 4) ha, quindi, coerentemente chiarito che il contribuente italiano, per gli acquisti di beni da operatori comunitari in franchigia, **"non effettua l'acquisto intracomunitario"**, in quanto si deve supporre che trattasi di operazione rilevante ai fini Iva nello Stato membro di origine". Di conseguenza, il cessionario, *"se non ha ricevuto dal proprio dante causa un'apposita documentazione rappresentativa dell'operazione, emette comunque autofattura senza applicazione dell'imposta per documentare l'acquisto e non compila l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni"*.

Specularmente, le cessioni poste in essere dall'operatore italiano nei confronti dei clienti comunitari in franchigia rivestono **natura intracomunitaria**, come del resto può desumersi dall'art. 41, comma 2-bis, del D.L. n. 331/1993, che esclude dal novero delle cessioni intracomunitarie soltanto *"le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia"*.

La Circolare n. 36/E/2010 (Parte I, § 4) conferma questa conclusione, affermando che il soggetto passivo italiano **"effettua una cessione intracomunitaria"**, per la quale l'imposta è dovuta nello Stato membro di destinazione del bene". Il fornitore, pertanto, *"emette fattura senza addebito d'imposta (art. 41 del D.L. n. 331 del 1993) e compila l'elenco delle cessioni intracomunitarie di beni"*.